



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/3120/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3496/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Antonino Piro - Componente (Relatore)

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Roberto Leoni - Componente

Loredana Germanò - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Paola Balducci - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Accursio Gallo - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3496/TFNSVE/2025-2026, 3496 - Ricorso proposto dalla società U.S.D. SCANZOROSCIATE CALCIO A.S.D. (matricola 915441) contro la società LA TORRE CALCIO A.S.D. (matricola 60179), avverso il mancato pagamento dei premi di formazione relativi ai calciatori ASSOLARI LORENZO (matricola), FRIGENI YURI (matricola 6994051), LIZZOLA MATTIA (matricola 2481638), PROMETTI CRISTIAN (matricola 5823366) e TEMELIN TOMMASO (matricola 5741817)

In data 15 aprile 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.

Il premio è stato quantificato in euro 63,00 (sessantatre/00) per il calciatore Assolari Lorenzo, euro 90,00 (novanta/00) per il calciatore Frigeni Yuri, euro 126,00 (centoventisei/00) per il calciatore Lizzola Mattia, euro 310,00 (trecentodieci/00) per il



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

calciatore Prometti Cristian ed euro 123,00 (centoventitre/00) per il calciatore Temelin Tommaso, e così complessivamente euro 712,00 (settecentododici/00), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori in epigrafe, nella misura complessiva di euro 712,00 (settecentododici/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai